



**COMUNE DI MONSUMMANO TERME**  
PROVINCIA DI PISTOIA

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**N. 96 del 10/08/2021**

**Oggetto: Individuazione degli Enti, delle Aziende e delle Società costituenti il GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica - del Comune di Monsummano Terme da includere nel Bilancio Consolidato – Anno 2020.**

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Agosto alle ore 13:00, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza.

Eseguito l'appello nominale:

	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	SINIMBERGHI ELENA	Vice sindaco		X
3	CRISCI ARCANGELO	Assessore Anziano	X	
4	D'OTO ROBERTA	Assessore	X	
5	MARRACCINI MONICA	Assessore	X	
6	ROVIEZZO LIBERO	Assessore		X
			<b>4</b>	<b>2</b>

Tutti i presenti sono collegati in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, giusto Decreto Sindacale n. 8 dell'11/04/2020.

Sono presenti in sede, collegati in videoconferenza, gli Assessori: CRISCI ARCANGELO e D'OTO ROBERTA.

E' collegata in videoconferenza l'Assessore MARRACCINI MONICA.

L'Avv. Simona De Caro, nella sua qualità di Sindaco, collegata in videoconferenza dalla residenza municipale, presiede la giunta e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rita Milaneschi, Segretario Generale del Comune, collegata in videoconferenza dalla residenza municipale.

**Oggetto: Individuazione degli Enti, delle Aziende e delle Società costituenti il GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica - del Comune di Monsummano Terme da includere nel Bilancio Consolidato – Anno 2020.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- tra i nuovi adempimenti, l'articolo 11-bis dispone che gli enti territoriali adottino lo schema di bilancio consolidato, costituito dal Conto Economico Consolidato, dallo Stato Patrimoniale Consolidato e dalla Nota Integrativa, corredato dal parere del collegio dei Revisori dei Conti;
- con D.M. 11/08/2017, settimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, sono state apportate le modifiche al principio contabile n. 4/4 relativo al bilancio consolidato applicabili a decorrere dall'esercizio finanziario 2017;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 10.10.2012, n. 174, che stabilisce che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;
- l'articolo 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale, entro il 30 settembre di ogni anno, l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate;
- l'art. 233-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che “Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- il D.Lgs. 10.8.2014, n. 126 che ha introdotto disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011;
- i principi contabili OIC n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” e n. 21 “Partecipazioni e azioni proprie”;
- il D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii.;
- l'art. 10 del Regolamento per l'Organizzazione e la disciplina dei sistemi dei controlli interni, relativo al controllo sulle società partecipate non quotate, approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 30.9.2013, in applicazione del citato D.L. 174/2012;

### **CONSIDERATO:**

- che, con deliberazione G.C. n. 100 del 4.8.2015, è stato definito il sistema di controllo per le società non quotate partecipate direttamente dall'Ente;

**CONSIDERATO** che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/8/2018 ha modificato l'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011 dando una nuova definizione del “Gruppo Amministrazione Pubblica”;

**VISTO** il principio contabile concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 che stabilisce, al punto 3 paragrafo 3.1, la predisposizione di due distinti elenchi per la definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e per l'elaborazione del bilancio consolidato:

- 1) Elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- 2) Elenco degli enti, delle aziende e delle società oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato;

**VISTO** il punto 2 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, secondo cui costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

**1) gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;

**2) gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni

**2.1) enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 11-ter, c.1 del DPCM 28/12/11, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazione o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

**2.2) gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

**3) le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

**3.1) le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

**3.2) le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

**VISTO** l'art.11 quinquies del d.lgs.118/2011 secondo cui “ *Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea pari al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata*”;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 “Ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società”;

**VISTO** infine il punto 3 paragrafo 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato” del citato allegato 4/4 secondo cui gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 (Gruppo amministrazione pubblica) possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 (Gruppo bilancio consolidato) nei casi di:

a) **irrilevanza**, quando il bilancio di una componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento... *omissis*.. Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

b) **Impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento predetto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”;

**CONSIDERATO** che relativamente al punto a) di cui sopra, la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei componenti positivi della gestione dell’ente e che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

**CONSIDERATO** inoltre che sempre relativamente al punto a) sono considerati irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, salvo il caso di affidamento diretto, le quote di partecipazioni inferiori all'1% del capitale della società partecipata, mentre, a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi del punto 4 paragrafo 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

- metodo integrale, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- metodo proporzionale, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati;

#### **RICHIAMATE**

- le Determinazioni n. 549 e n. 551 dell'1.8.2018 con le quali veniva approvato l'avviso di vendita per l'intera partecipazione azionaria di questo Ente rispettivamente nella società FIDI TOSCANA S.p.A. e COPIT S.p.A.;
- le Determinazioni n. 606 e n. 608 del 3.9.2018 con le quali è stato dato esito negativo alle procedure di gara rispettivamente per la società FIDI TOSCANA S.p.A. e COPIT S.p.A.;
- la nota protocollo n. 5456 del 13/3/2020 con cui si informavano i soci di Fidi Toscana che n. 96,656 azioni della società erano state aggiudicate in via provvisoria al socio Regione Toscana;

**DATO ATTO** che a settembre 2020 sono state cedute alla Regione Toscana le azioni della Società Fidi Toscana SpA detenute dall'Ente;

**VISTA** la Deliberazione G.C. n. 135 del 29/10/2020 con cui venivano individuati gli Enti, le Aziende e le Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica da includere nel Bilancio Consolidato – Anno 2019.

**RITENUTO** necessario, ai fini della definizione del perimetro di consolidamento, aggiornare gli elenchi con i dati relativi alla posizione economico-patrimoniale del rendiconto 2020 del Comune di Monsummano Terme da confrontare con quelli alla medesima data degli enti e società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica;

**CONSIDERATO** che:

- a seguito della ricognizione effettuata, gli enti e le società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monsummano Terme, per l'anno 2020, secondo la nuova classificazione contenuta al punto 2 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, e secondo gli artt. da 11-bis a 11-quinquies dello stesso decreto, risultano essere:
  - Società Pistoiese Edilizia Sociale
  - Società della Salute della Valdinievole

secondo le risultanze della tabella sotto riportata:

Denominazione società	% partecipazione al capitale sociale	Tipologia organismo in base all'allegato 4/4 del dlgs.118/2011 e artt. Da 11-bis a 11-quinquies	Inclusione Gruppo Amministrazione Pubblica
COPIT S.p.A.	3,183%	Società a prevalente partecipazione pubblica	NO – <b>attuato recesso</b> (diritto di voto non esercitabile) società non a totale partecipazione pubblica, non affidataria di servizi diretti
FIDI TOSCANA S.p.A	0,002%	Società a prevalente partecipazione pubblica	NO – <b>attuato recesso</b> (diritto di voto non esercitabile) società non a totale partecipazione pubblica, non affidataria di servizi diretti – Aggiudicazione provvisoria Regione Toscana – cessione perfezionata a Settembre 2020
Società Pistoiese di Edilizia sociale s.c.r.l.	6,41%	Società a totale partecipazione pubblica	SI – ai sensi del punto 2 par. 3.2, allegato 4/4 d.lgs. 118/2011 ( società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali)
Società della Salute della Valdinievole	11,55% (Consorzio di funzioni )	Ente strumentale partecipato	SI – ai sensi del punto 2 par. 2.2, allegato 4/4 d.lgs. 118/2011 (consorzio di Comuni)
Toscana Energia spa	0,0330%	Società a prevalente partecipazione pubblica	NO – società non a totale partecipazione pubblica e non affidataria di servizi diretti, percentuale di voti esercitabili in Assemblea < 20%
Autorità Idrica Toscana	0,21% partecipazione obbligatoria ai sensi della L.R. 69/2011 per la gestione del servizio idrico integrato	Ente pubblico - regionale	NO – non rientra tra gli enti definiti dal punto 2, par. 2.2, allegato 4/4 dlgs 118/2011
Ato Toscana Centro	3,39% partecipazione obbligatoria ai sensi della L.R. 69/2011 per la gestione del servizio rifiuti urbani	Ente pubblico - regionale	NO– non rientra tra gli enti definiti dal punto 2, par. 2.2, allegato 4/4 dlgs 118/2011
Publiservizi S.p.A.	1,330% (holding di partecipazioni)	Società a totale partecipazione pubblica	NO – non affidataria di servizi diretti, percentuale di voti esercitabili in Assemblea < 20%
CII Pistoia S.c.r.l.	0,368%		NO – in stato di fallimento con provv. 24.1.2013

**CONSIDERATO** che la società SPES – Società Pistoiese di Edilizia Sociale s.c.r.l. è da includere nella tipologia “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” e che il Consorzio Società della Salute Pistoiese è da includere nella tipologia “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, definite in corrispondenza della missione del bilancio ai sensi dell’art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118;

**PRESO ATTO** che i dati relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale dell'anno 2019 del Comune di Monsummano Terme, approvati dal C.C. con deliberazione n. 53 del 25.6.2020, con cui dovranno essere confrontati gli enti e le società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della rilevanza contabile per la definizione del perimetro da consolidare, sono i seguenti:

<b>Dati Rendiconto</b>	<b>2020</b>	<b>Valore pari al 3%</b>
Totale attivo	65.261.657,16	1.957.849,71
Patrimonio netto	54.442.249,34	1.633.267,48
Totale dei ricavi caratteristici (Proventi della gestione)	15.852.251,58	475.567,55

**DATO ATTO** pertanto, con riferimento agli organismi rientranti nel Gruppo di Amministrazione Pubblica sopra indicati, che, ai fini dell'inclusione o meno nel Bilancio Consolidato del Comune di Monsummano Terme secondo la nuova classificazione al punto 3.1 dell'allegato 4/4 del D. Lgs 23.6.2011 n.118, modificato dal DM 29/8/2018 e secondo gli artt. da 11-bis a 11-quinquies del medesimo Decreto:

- la società SPES – Società Pistoiese di Edilizia Sociale s.c.r.l. deve considerarsi rilevante trattandosi di società partecipata titolare di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;
- la Società della Salute della Valdinievole presenta i seguenti dati contabili come evidenziato nella tabella sotto riportata:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE LOCALE	TIPOLOGIA SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE	% CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DAL COMUNE	TOTALE ATTIVO (rendiconto 2020)	PATRIMONIO NETTO (rendiconto 2020)	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI (rendiconto 2020)	INCLUSA AREA CONSOLIDAMENTO	MOTIVO INCLUSIONE o ESCLUSIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO
SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	Ente strumentale partecipato	2.327.294,99	11,55%	14.997.216,46	2.571.544,17	18.699.956,70	SI	Consorzio di funzioni affidatario di un servizio diretto con superamento del 3% dei parametri
		Calcolo incidenza %		22,98%	4,72%	Oltre 100%		

**PRECISATO** che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, coordinato con il Decreto Legislativo 10.8.2014, n. 126 prevede che l'Amministrazione Pubblica capogruppo:

- a) comunichi alle società e agli enti interessati che saranno compresi nel bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmetta a ciascuno di questi l'elenco delle società e degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

**RILEVATO**, pertanto, che deve essere comunicata alla Società Pistoiese di Edilizia Sociale s.c.r.l. e al Consorzio Società della Salute Pistoiese la conferma che sono comprese nel perimetro di consolidamento e quella delle direttive e degli adeguamenti necessari per acquisire le informazioni economico-patrimoniali e finanziarie per la redazione del bilancio consolidato, di cui all'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;



**VISTO** il parere favorevole, formulato dal Dirigente reggente del Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole formulato dal Dirigente reggente del Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18 .8.2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

AD UNANIMITA' dei voti espressi in forma palese;

presenti: 4 – votanti: 4

### **DELIBERA**

1) **DI APPROVARE**, in base alla ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui agli art. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies e all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, così come modificato dal DM 29/8/2018, i seguenti elenchi:

*Elenco degli enti e degli organismi strumentali e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monsummano Terme:*

<b>SOCIETA' PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA SOCIETA'</b>
Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l.	6,41%	Società a totale partecipazione pubblica
Società della Salute	11,55%	Ente strumentale partecipato

*Elenco degli enti e degli organismi strumentali e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monsummano Terme da comprendere nel bilancio consolidato:*

<b>SOCIETA' PARTECIPATA</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>METODO DI CONSOLIDAMENTO</b>
Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l.	Recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio dei comuni destinato all'edilizia residenziale pubblica e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3 primo comma della L.R. 3.11.1998 n. 77.	Proporzionale
Società della Salute	Integrazione dei servizi e delle attività di Comuni e Aziende sanitarie; offerta ai cittadini di risposte unitarie ai bisogni sociosanitari e sociali e unico interlocutore e porta di accesso a servizi territoriali.	Proporzionale

2) **DI PRECISARE** che devono essere incluse nel bilancio consolidato le suddette società, in quanto hanno le caratteristiche indicate nell'art. 11-quinquies del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118;

- 3) **DI DARE ATTO** che la società SPES – Società Pistoiese di Edilizia Sociale s.c.r.l. è da includere nella tipologia “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” e che il Consorzio Società della Salute Pistoiese è da includere nella tipologia “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, definite in corrispondenza della missione del bilancio ai sensi dell’art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118;
- 4) **DI PRECISARE** che i suddetti elenchi saranno inseriti nella nota integrativa del bilancio consolidato e trasmessa, da parte del servizio competente, agli enti e alle società da comprendere nel bilancio consolidato;
- 5) **DI CONFERMARE** le direttive, come da allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardanti le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie che i soggetti da comprendere nel bilancio consolidato devono trasmettere all’Ente;
- 6) **DI PRECISARE** che saranno apportate modifiche ai tempi ed ai modi di predisposizione del bilancio consolidato in relazione ad eventuali proroghe di legge successivamente intervenute;
- 7) **DI TRASMETTERE**, da parte del servizio competente, il presente provvedimento alla società SPES – Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l., al Consorzio Società della Salute Pistoiese ed al collegio dei revisori dei conti dell’Ente;
- 8) **DI DARE ATTO** che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 è la Dott.ssa Michela Torre.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

Presenti: 4 - Votanti: 4

## **D E L I B E R A**

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



**COMUNE DI MONSUMMANO TERME**  
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco  
Simona De Caro

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Rita Milaneschi